

COSÌ HA STABILITO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MILANO IN UNA SENTENZA DEL 4 OTTOBRE

Evasione, lista Falciani inutilizzabile

I nomi nell'elenco sono stati ottenuti in modo illegale, come evidenziato un anno fa dal Gip di Pinerolo. La Corte d'appello di Parigi: illegittima la trasmissione dei dati dalla Francia

DI GIULIANO CASTAGNETTO

La famosa lista Falciani, ovvero l'elenco di 80 mila clienti della filiale ginevrina di Hsbc, tra cui 7 mila italiani, trafugata dal tecnico informatico Hervé Falciani, non è utilizzabile come prova di comportamento fraudolento nei confronti dell'amministrazione fiscale. Di conseguenza non sono valide le contestazioni mosse dall'Eratro ai contribuenti sulla base delle mera presenza in quell'elenco e in assenza di altri elementi di prova. E questo il succo della sentenza emessa lo scorso 4 ottobre, e resa pubblica ieri, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in merito a una controversia su un accertamento relativo agli anni 2006 e 2007, che vedeva opposto un contribuente, assistito da Stefano Loconte dello studio Loconte&partners, all'Agenzia delle Entrate del capoluogo lombardo. Nelle mo-

tivazioni della sentenza, di cui *MF-Milano Finanza* ha potuto prendere visione, la Commissione tributaria, presieduta da Livio Ponorozzo, presidente del Tribunale di Milano, sottolinea che «al fine di stabilire la legiti-

mità dell'atto di contestazione impugnato assume rilievo pregiudiziale la verifica della fondatezza della eccezione di inutilizzabilità dei dati su cui si fonda l'accertamento, che della presente contestazione è il pre-

supposto». A tal fine il tribunale chiamato a dirimere le controversie legati con il Fisco si rifa alla pronuncia del Gip del tribunale di Pinerolo, che nell'ottobre del 2011 stabilì che le informazioni contenute nella lista Falciani non possono in alcun modo essere utilizzate in quanto frutto di «una raccolta illegale di informazioni, trattandosi della stampa di file contenuti in un sistema informatico ri-


Abi, circolare sul plafond per le pmi

Una circolare Abi chiarisce gli aspetti tecnici legati al plafond per il finanziamento dei progetti imprenditoriali, in collaborazione con Cdp. In particolare, le banche che fanno effettivo ricorso alla raccolta Cdp determinano la componente di «costo della provvista», per i finanziamenti superiori a tre anni, facendo riferimento al costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione della provvista necessaria all'erogazione del credito. Una diversa impostazione imporrebbe infatti alla banca di dichiarare all'impresa due costi della provvista ottenuta tramite Cdp, non necessariamente uguali tra loro: quello effettivamente sostenuto, così come previsto dalla quarta convenzione Abi-Cdp; e quello vigente al momento di stipula del finanziamento. Per le banche che invece finanziavano il prestito utilizzando provvista diversa da quella Cdp, resta fermo il principio che il costo di raccolta da indicare non potrà essere superiore al costo della provvista Cdp vigente al momento della stipula del finanziamento alla pmi. (riproduzione riservata)

servato nel quale il Falciani si era abusivamente introdotto». Oltre alla pronuncia del Gip di Pinerolo, la Commissione Tributaria cita la Corte di Appello di Parigi, arrivata a una conclusione identica a quella del magistrato piemontese, e che ha sancito la «inutilizzabilità delle informazioni ottenute in modo legalmente non ammissibile». Da questo discende la «illegittimità della trasmissione dei dati da parte dell'Autorità francese». Accogliendo quindi il ricorso promosso dallo studio Loconte, la Commissione ha ritenuto illegittima la contestazione fatta dall'Agenzia delle Entrate, che tra l'altro è stata chiamata a rivedere le spese legali. La sentenza potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ad Attilio Belfera, che rischia di non poter fare affidamento sui 7 mila nomi italiani della lista Falciani. (riproduzione riservata)



Stefano Loconte



Uno stralcio della sentenza della Commissione Tributaria di Milano